

Penale Sent. Sez. 3 Num. 18908 Anno 2018

Presidente: FIALE ALDO

Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udiienza: 24/10/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~et~~

TRAINA DANIELE nato il 01/04/1981 a PALERMO
nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso l'ordinanza del 27/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di TRAPANI

sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio in relazione al periculum in
mora

Udito il difensore

Al

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 27 aprile 2017, il Tribunale di Trapani ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Marsala del 14 aprile 2017, avente ad oggetto chioschi e pergolati in legno abusivamente realizzati e mantenuti in area demaniale marittima invasa arbitrariamente, nonché sottoposta a vincolo paesaggistico (artt. 44, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 380 del 2001, 54 e 1161 cod. nav., 633 e 639 *bis* cod. pen.).

2. – Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 42 della legge della Regione Siciliana n. 3 del 2016, che consente il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, sulla base di una semplice formale comunicazione da inviare all'autorità concedente; *iter* che sarebbe stato rispettato dalla società del ricorrente. Si sostiene che il sequestro era stato effettuato in un periodo di legittima autorizzazione e che il permanere dei sigilli violerebbe l'interesse dell'indagato, in mancanza del *periculum in mora*, non essendosi considerato che i chioschi sono legittimamente autorizzati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è infondato.

Risulta pacifico che la collocazione della struttura sia stata autorizzata dal Comune e dal demanio marittimo con atti del 17 giugno 2014 del 23 settembre 2014, per il solo periodo tra maggio e settembre di ogni anno. Risulta altresì pacifico che la società dell'indagato non abbia ottemperato all'obbligo di rimuovere le opere e ripristinare lo stato dei luoghi al termine della stagione estiva 2014 e di ogni successiva stagione estiva fino a 2017. La società dell'indagato aveva inoltrato all'Assessorato regionale competente, all'Ufficio del demanio marittimo e al Libero consorzio di Trapani una richiesta di mantenimento annuale relativa ai chioschi in questione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 3 del 2016. Il 9 novembre 2016 il Libero consorzio di Trapani aveva espresso parere contrario all'istanza, rilevando l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 39, comma 2, della stessa legge n. 3 del 2017, il quale esclude che i piani di utilizzo delle aree demaniali marittime riguardino i parchi e le riserve naturali che restano disciplinati dai regolamenti e dei piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette, con conseguente inapplicabilità della procedura di cui al successivo art. 42. L'area su cui insistono le opere rientra, infatti, nell'area di preriserva RNO Isole dello Stagnone di Marsala; cosicché il Libero consorzio aveva richiesto lo smontaggio delle strutture entro il 15 novembre 2016. In coerenza con detto provvedimento, lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Marsala, in data 13 gennaio 2017, aveva comunicato che la richiesta di prosecuzione dell'attività dei due chioschi stagionali non poteva essere accolta, invitando la società a trasmettere documentazione comprovante l'avvenuto smontaggio della struttura. Il 3 marzo 2017 la

polizia giudiziaria aveva accertato che la struttura era ancora esistente, tanto che all'interno della stessa era presente un soggetto che effettuava lavori di manutenzione.

Tale essendo la situazione di fatto, non contestata neanche dal ricorrente, il Tribunale – in totale continuità con quanto già affermato dal Gip – ha correttamente ritenuto inapplicabile al caso di specie, di costruzione in area naturale protetta, il richiamato art. 42 della legge reg. n. 3 del 2016, ritenendo legittimi gli atti di diniego del Libero consorzio comunale e dello Sportello unico per le attività produttive. E, del resto, l'interessato ⁶ non ha dedotto di avere impugnato tali provvedimenti, essendosi limitato a non adempiere agli stessi. Quanto al pericolo, è sufficiente osservare che, come ben evidenziato dal provvedimento del Gip richiamato nell'ordinanza impugnata, lo stesso è reso evidente dalla circostanza che l'indagato ha sostanzialmente mantenuto le strutture senza mai smontarle alla fine delle varie stagioni estive, e ha perseverato nell'illecito, sebbene le stesse fossero state oggetto di un precedente provvedimento di sequestro e di un ordine di demolizione. Si tratta di un comportamento che è indice di un totale dispregio delle regole che disciplinano la tutela del territorio e la proprietà demaniale, lasciando presagire la verosimile prosecuzione dell'attività illecita anche al termine delle successive stagioni estive, e rende, dunque, irrilevante in senso contrario la circostanza che le strutture siano comunque autorizzate limitatamente a tali stagioni.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.